

STATUTO

ALTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIDERNO RC VIA SCINA' 7

Numero REA: RC - 198718

Codice fiscale: 02927360806

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2016 - Statuto completo	2
--	---



Stefano Paderni
NOTAIO

STATUTO DELLA SOCIETA'

"ALTEA COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Allegato "A"
N.1750 Repertorio
N.1153 Raccolta

Art. 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel
Comune di Siderno (RC) all'indirizzo risultante dalla
apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle
Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di
attuazione del codice civile, la società cooperativa sociale
denominata: "ALTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà
istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali
operative quali, ad esempio, uffici amministrativi,
succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché
trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra
indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il
trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il
trasferimento della sede in un Comune diverso da quello
sopra indicato.

La società cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà
essere esercitato in ogni momento con un preavviso di 180
(centottanta) giorni con le modalità di cui al presente

	statuto.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e le vigenti norme di legge	
	sulle cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e	
	successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni	
	in materia di società a responsabilità limitata, in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per	
	adeguare lo statuto alle norme relative alle società per	
	azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci	
	cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite	
	previsto dalla legge.	
	Art. 2 - Adesioni	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento	
	del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.	
	Perciò stesso, la Cooperativa potrà aderire alla Lega	
	Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici,	
	provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la	
	propria sede sociale e/o altri organismi presenti sul	

	territorio nazionale.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge	
	381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'articolo 4 della legge 381/1991.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma	
	della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	

	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso	
	il rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La società, considerata l'attività mutualistica così come	
	definita all'articolo precedente e con riferimento ai	
	requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:	
	- Assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da	
	Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente pubblico,	
	nonchè da privati, incarichi per redigere piani e strumenti	
	di programmazione, pianificazione e progettazione nel	
	settore dei servizi sociali e sanitari, la concessione di	
	servizi, l'esecuzione di forniture, la costruzione e	
	gestione di impianti di qualsiasi genere, nei seguenti	
	settori o servizi:	

	- segretariato sociale, centri di aggregazione sociale;	
	assistenza socio-pedagogica; centri di servizi per	
	l'infanzia e l'adolescenza, prevenzione, promozione ed	
	aggregazione sociale; assistenza economica e pronto	
	intervento; assistenza domiciliare; interventi per	
	l'integrazione sociale; affidamenti etero familiari;	
	interventi connessi alle competenze delle autorità	
	giudiziarie e penitenziarie; servizi residenziali,	
	semi-residenziali e diurni (gruppi appartamento, Comunità	
	educativo-assistenziale, Centri di accoglienza, Comunità	
	terapeutica, case di riposo); centri di vacanza; studi e	
	ricerche, programmazione, consulenza ed assistenza per	
	l'elaborazione dei piani socio assistenziali e sanitari.	
	- Attività sanitarie connesse con la prevenzione, diagnosi,	
	terapia e riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche,	
	ovvero attività attinenti a tali campi; attività di bonifica	
	e salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro ovvero	
	attività attinenti a tali campi; attività di prevenzione di	
	fattori di rischio sanitario e sociale ovvero attività	
	attinenti a tali campi; attività di formazione professionale	
	per operatori sanitari e per utenti, di produzione di	
	sussidi didattici ovvero attività attinenti a tali campi;	
	attività produttive (agricoltura, industria, artigianato,	
	pesca) finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti	
	svantaggiati, disabili, anche temporaneamente e comunque a	

	rischio di emarginazione ovvero attività attinenti a tali	
	campi; attività di progettazione e di programmazione di	
	servizi per la collettività sia in campo sanitario sia in	
	ogni altro settore per l'erogazione di prestazione ai	
	cittadini ovvero attività attinenti a tali campi.	
	- Attività di gestione diretta ed in convenzione con Enti	
	Pubblici e privati di strutture residenziali,	
	semi-residenziali, centri sociali, di servizi a domicilio e	
	per interventi comunque denominati per l'erogazione di	
	prestazione di servizi sanitari, di prevenzione di malattie	
	e per la bonifica e la salvaguardia dell'ambiente di vita e	
	di lavoro, ovvero attività attinenti a tali campi; attività	
	di educazione sociale, sanitaria e ambientale ovvero	
	attività attinenti a tali campi.	
	Tutte le prestazioni si intendono offerte a tutti i	
	cittadini ed in particolare a quelli a rischio di	
	emarginazione quali: anziani, minori, handicappati fisici e	
	psichici, dipendenti da sostanze e dal gioco, immigrati,	
	nomadi, ragazze madri ed altri soggetti a rischio di	
	emarginazione sociale.	
	- Attività di tutela della salute, della dignità e per le	
	pari opportunità della donna attraverso la gestione diretta	
	ed in convenzione con Enti Pubblici e privati di strutture	
	destinate a tali servizi per interventi negli: asili nido,	
	ludoteche, consultori familiari, centri donna, centri contro	

	la violenza, o comunque denominati.	
	- Ristorazione collettiva e refezione scolastica, gestione	
	bar, spaccio, mense, alberghi, ristoranti, lavanderie,	
	stirerie e tintorie, pulizie e manutenzioni civili ed	
	industriali, giardinaggio e manutenzione aree verdi, lettura	
	contatori acqua, gas ed elettricità con relativa riscossione	
	canoni, gestione impianti di depurazione delle acque reflue	
	e di vegetazione, disinquinamento in relazione alle attività	
	produttive e civili, progettazione e gestione di sistemi	
	tecnologici avanzati per il risparmio energetico, servizi	
	termoenergetici e gestione del calore, gestione e	
	manutenzione impianti sportivi, gestione associazioni	
	culturali, circoli ricreativo-culturali, librerie,	
	biblioteche, caffè letterari, affissione e pubblicità,	
	trasporto persone, servizi reali alle imprese, raccolta,	
	smaltimento e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, rifiuti	
	speciali ed industriali, recupero dei prodotti speciali di	
	rifiuto, vetro, carta, metalli etc., per eseguirli	
	direttamente o per farli eseguire ai propri soci operatori	
	o in compartecipazione con essi.	
	- Gestione diretta o in convenzione, nonchè realizzazione di	
	centri sportivi, campi di calcio e piscine, palestre, centri	
	di riabilitazione, aree di verde attrezzato, aree di	
	parcheggio.	
	- Svolgere attività di studio, ricerca, programmazione,	

	progettazione nel settore della formazione professionale,	
	gestire corsi di formazione professionale autonomamente o in	
	convenzione con enti pubblici o privati, elaborare progetti	
	nell'ambito delle iniziative della comunità europea,	
	elaborare programmi di intervento in tutti i settori	
	menzionati ai precedenti punti, elaborare per conto di enti	
	pubblici e/o privati progetti per la richiesta di	
	finanziamenti, nonchè fornire assistenza e consulenza ad	
	enti pubblici e/o privati che gestiscono attività formative,	
	organizzare per conto di enti pubblici e/o privati stage	
	aziendali e formativi, visite guidate, etc., svolgere	
	attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico	
	delle scuole elementari e materne; organizzare per conto	
	proprio e/o per conto terzi, organizzazione di eventi e	
	manifestazioni culturali, musicali, teatrali e di spettacoli	
	in genere; affittare o concedere in locazione ad enti	
	pubblici e/o privati, attrezzature informatiche ed in	
	genere, per l'esercizio delle loro attività, svolgere	
	attività di volontariato sia autonomamente sia in	
	collaborazione con altri soggetti che svolgono attività di	
	volontariato.	
	- Attivare per conto proprio e/o in convenzione con enti	
	pubblici e/o privati servizi e sportelli informativi	
	inerenti le varie normative per le agevolazioni	
	sull'imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle piccole	

	e medie imprese; fornire servizi reali alle piccole e medie	
	imprese; pubblicare riviste, news-letter e materiale	
	informativo nei settori indicati ai precedenti punti.	
	- Attività di progettazione, sviluppo ed implementazione di	
	sistemi, software ed applicativi nell'ambito del settore	
	informatico e delle tecnologie innovative (TIC).	
	- Attività di produzione e vendita di prodotti artigianali	
	oggettistica, articoli da regalo, generi alimentari,	
	prodotti biologici, prodotti per la cura della persona con	
	la facoltà di partecipare a fiere, eventi, manifestazioni su	
	tutto il territorio nazionale, E-commerce.	
	- Attività di gestione diretta o per conto terzi di	
	strutture turistiche, alberghi, agriturismo, bed and	
	breakfast.	
	Gestione di aziende agricole, fattorie didattiche, maneggi	
	con la possibilità di attuare pet therapy e terapie	
	riabilitative.	
	Le attività di cui al presente oggetto saranno svolte nel	
	rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa si	
	avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo	
	il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne	
	presenti l'esigenza.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	

	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà assumere partecipazioni in altre imprese	
	a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito regolamento approvato dall'assemblea.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	

civile.	
TITOLO III	
SOCI	
Art. 5 - Soci cooperatori	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
al minimo stabilito dalla legge, ed in particolare si	
applicano i disposti di cui agli artt.2519 e 2522 del codice	
civile.	
Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche:	
a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine	
e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
vantino una preparazione teorica e pratica atta alle	
mansioni da svolgere;	
b) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine	
e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
abbiano una preparazione teorica e pratica nonché capacità	
ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere	
anche in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti	
svantaggiati;	
c) le persone svantaggiate, così come definite dalla legge	
381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo;	

	d) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91, il cui numero non può superare	
	la metà del numero complessivo dei soci ed a cui potrà esser	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, esser soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione	
	del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Solo su approvazione del C.d.A possono essere soci	
	lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della cooperativa o partecipano a	

	società che, secondo la valutazione dell'organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente	
	articolo 5.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci	
	lavoratori che in possesso dei requisiti di cui all'articolo	
	5 che precede, devono tuttavia completare la loro formazione	
	o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito	

	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art.11 dei presenti patti sociali:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o,	
	comunque, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati	
	raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente	
	inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	

	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o di inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	

	c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di	
	non partecipare a società che operino in concorrenza con la	
	cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore	
	nè superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;	
	g) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c) d), e), f) e g), la	
	domanda di ammissione dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere	
	all'aspirante socio tutte le indicazioni e documenti ad	
	integrazione di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni	
	o necessari per l'esame della domanda di ammissione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	

	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con	
	l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura dell'organo	
	amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio	
	abbia effettuato il versamento del capitale secondo le	
	modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso	
	chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che	
	delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio	
	o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle	

	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai	
	patti sociali, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere	
	liberata mediante conferimento di denaro, beni in natura o	
	crediti;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	

	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuare con	
	lettera raccomandata alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa	
	di morte o scioglimento.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di	
	altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che cessi l'attività di volontariato presso la	
	cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	

	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare la procedura arbitrale	
	disciplinata nei presenti patti sociali.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico,	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può esser deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti	
	sociali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	

	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al	
	versamento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti	
	di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o	
	tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa	
	o che presti la propria opera presso imprese private o	
	pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale ovvero che non	
	adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza	
	e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in	
	una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro	
	previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento	
	interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01;	
	e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività	
	di volontario presso la cooperativa;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	

	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonchè dalle	
	deliberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento	
	o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288	
	primo comma del codice civile, nonchè nei confronti del	
	socio che venga condannato per reati che importino	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè	
	per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità,	
	non consentano la prosecuzione del rapporto o nei confronti	
	del socio che venga sottoposto a procedure concorsuali;	
	l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per	
	qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare la	
	procedura arbitrale di cui al presente statuto.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	

	tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione dell'Arbitro di cui al presente	
	statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso della quota interamente liberata la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo	
	scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della cooperativa.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione della frazione di capitale assegnata al	
	socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni,	
	può essere corrisposta in più rate, unitamente agli	
	interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	

	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva	

	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere	
	c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'art.1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 16 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su	

	proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni dei presenti patti e dal relativo	
	apposito regolamento, delibera sulla destinazione del	
	ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri	
	previsti dall'apposito regolamento, i quali in via generale	
	debbono considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o	
	la loro qualifica professionale.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore nè	
	superiore ai limiti stabiliti dalla legge; la quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	

	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge o dai patti sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori nè durante la vita della cooperativa, né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c.	
	acquistare o rimborsare quote della società, purchè	
	sussistano le condizioni previste dal secondo comma	
	dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è	
	fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve	
	disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente	
	approvato.	
	Art. 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	

	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7,	
	controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o	
	nega l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato	
	al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso	
	abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di	
	cui ai presenti patti.	
	Art. 19 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, da	
	compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo	
	comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92	
	n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti della mutualità prevalente;	
	d) a riserva straordinaria;	
	e) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo	
	16, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni	

	degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 - Assemblea	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso	
	spedito mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es.	
	fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al	
	domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8	
	(otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	

	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti o informati della riunione tutti gli	
	amministratori, il revisore ed i sindaci effettivi, se	
	nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se	
	nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano	
	di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 21 - Deliberazioni	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;	
	2) nomina gli amministratori, procede alla eventuale nomina	
	del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e	
	delibera sulla loro responsabilità;	
	4) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei	
	presenti patti sociali;	
	5) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	

	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) approva i regolamenti interni;	
	8) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 19.	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro	
	dei verbali assemblee.	
	Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi	

	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione	
	della società, tanto in prima che in seconda convocazione le	
	deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.	
	Art. 23 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 24 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	

	quota posseduta.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile	
	attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione	
	all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri,	
	in conformità e con i criteri stabiliti da apposito	
	regolamento.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare	
	mediante delega scritta che deve esser conservata dalla	
	società, soltanto da altro socio avente diritto al voto	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e	
	che non sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente	
	della società, per come disposto dall'articolo 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del consiglio di amministrazione: in caso di	
	assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente	
	ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	

	dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio	
	designato nello stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 26 - Amministrazione	
	La cooperativa adotta il sistema ordinario o tradizionale di	
	amministrazione, pertanto è amministrata, con scelta da	
	adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina,	
	da un amministratore unico o da un consiglio di	
	amministrazione composto da un numero di consiglieri	
	variabile da tre a sette, eletti dall'assemblea dei soci che	
	ne determina di volta in volta il numero.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina e sono rieleggibili.	

	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza	
	collegiale.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti	
	gli amministratori, al revisore ed ai sindaci effettivi, se	
	nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, in modo che i	
	destinatari ne siano informati almeno un giorno prima.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede	
	sociale o anche altrove, purchè in Italia.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	

	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica,	
	il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere	
	trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo	
	che, pertanto, è investito di tutti i poteri per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli	
	riservati all'assemblea dalla legge o dai presenti patti	
	sociali.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad	
	un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	
	componenti, determinando contenuto, limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381 c.c., nonchè i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati,	

	relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare	
	referimento alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere	
	per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della	
	cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	consiglio ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei	
	limiti delle deleghe conferite.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali,	
	istitutori e procuratori speciali.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di	
	amministrazione, previa apposita delibera dell'organo	
	amministrativo, potranno conferire speciali procure per	
	singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori	
	oppure ad estranei con l'osservanza delle norme legislative	

	vigenti al riguardo.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art.2386 del codice civile, purchè la	
	maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o	
	di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina	
	dell'Amministratore Unico o dell'intero consiglio deve	
	essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se	
	nominato, che può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione	
	sono tenuti a convocare l'assemblea e rimangono in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se	

	nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di	
	particolari cariche in conformità del presente Statuto è	
	stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il	
	parere dell'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 27 - Organo di Controllo	
	La società può nominare l'organo di controllo o il revisore.	
	Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2477 del	
	codice civile, la nomina dell'organo di controllo è	
	obbligatoria; ad esso si applicano le disposizioni sul	
	collegio sindacale previste per le società per azioni;	
	all'organo di controllo è affidato, in mancanza di nomina	
	del revisore di cui infra, il controllo contabile.	
	L'organo di controllo è composto, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo	
	o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei	
	casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per	
	il controllo contabile un revisore, questi deve essere	
	iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili. Si	
	applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso	
	in materia di società per azioni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	

	Art. 28 - Clausola arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo	
	le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominato con le	
	modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e fatte	
	salve le controversie che per legge non possono essere	
	oggetto di arbitrato e fatte salve, comunque, le modifiche	
	legislative successivamente intervenute nonché eventuali	
	pronunce della Corte Costituzionale declaratorie	
	dell'illegittimità di norme emanate in materia:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori,	
	revisore o sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	revisore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla	
	espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore	

	ed è nominato dal Presidente della Camera di Commercio nel	
	cui ambito territoriale si trova la sede della società.	
	In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.	
	L'Arbitro deciderà secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art.36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo	
	proroga di detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art.35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso	
	in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	L'Arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. In ogni	
	caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	

	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita all'arbitro è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 30 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 31 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	

45 di 45